

ALLEGATO E

CONTENUTI DEI PATTI PARASOCIALI

A) Per la nomina del Consiglio di Amministrazione di NEWCO (come da punto 2 del bando di gara), Consiglio che sarà composto da tre membri (esclusivamente persone fisiche) compreso il Presidente e l'Amministratore Delegato, si procederà come segue: il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà designato da AMGAS SpA (socio di minoranza); i due restanti consiglieri, tra cui l'Amministratore Delegato, saranno designati dalla società aggiudicataria (socio di maggioranza).

All'Amministratore Delegato saranno assegnate le più ampie deleghe, ed i correlati poteri di spesa, per la gestione complessiva di NEWCO.

B) Per la nomina del Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, si procederà come segue: il Presidente ed un sindaco supplente saranno designati da AMGAS SpA (socio di minoranza); due sindaci effettivi ed un sindaco supplente saranno designati dalla società aggiudicataria (socio di maggioranza).

C) Qualora, per qualsiasi motivo, venissero a cessare uno o più consiglieri, o uno o più sindaci, i sostituti saranno designati dal socio che aveva designato i consiglieri o i sindaci cessati. Ai fini dei presenti patti, con il sintetico termine "designazione" (sostantivo o verbo) si intende "indicazione da parte di un socio ai fini della successiva nomina assembleare".

D) I soci di NEWCO (AMGAS SpA e società aggiudicataria) si impegnano a partecipare alle assemblee di NEWCO stessa, a tenere in assemblea un coerente comportamento e ad esprimere il loro voto in modo da garantire che trovi piena applicazione la regola di rappresentatività in Consiglio e nel Collegio Sindacale espressa ai punti A), B), C) sopra.

E) I soci di NEWCO si impegnano a partecipare alle assemblee di NEWCO stessa, a tenere in assemblea un coerente comportamento e ad esprimere il loro voto in modo da garantire che trovi piena applicazione, per i primi cinque anni dall'iscrizione di NEWCO nel registro delle imprese, quanto segue: è necessario il voto favorevole di AMGAS SpA ai fini dell'approvazione delle deliberazioni assembleari inerenti operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, una rilevante modificazione dei diritti dei soci, ed in ogni caso le modificazioni dello statuto, ivi compresa la variazione del capitale sociale (fatta esclusione per le deliberazioni assembleari inerenti l'aumento del capitale sociale di NEWCO, a fronte di riduzione di quest'ultimo al disotto del minimo legale per la perdita di oltre un terzo del capitale, e sino ad un valore del capitale sociale pari a quello precedente alla rilevazione della perdita superiore al terzo).

F) I soci di NEWCO si impegnano a che l'obbligatoria garanzia di continuità di impiego, in capo alla NEWCO, per i dipendenti di AMGAS BLU SpA alla data di pubblicazione del bando di gara (gara cui i presenti patti parasociali sono allegati) si realizzi, per i primi tre anni, con svolgimento delle proprie mansioni presso la sede di Foggia.

G) In caso di inadempimento del sindacato di voto come sopra precisato ai punti A), B), C), nonché relativamente ai casi di cui sub E) e F), il socio inadempiente sarà tenuto a corrispondere all'altro socio, a titolo di penale convenzionale, un importo pari a € 500.000,00. La società aggiudicataria espressamente riconosce che, tenuto conto degli interessi in gioco e dell'importanza connessa al rispetto dell'obbligo qui assunto, la penale sopra prevista non potrà in alcun caso essere ritenuta eccessiva e resta anzi salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno ulteriore. Si precisa che la penale di cui sopra deve ritenersi posta a sanzione di ciascun singolo inadempimento, senza pregiudizio per la vincolante obbligatorietà dei patti in futuro.

H) AMGAS SpA si impegna, in caso di cessione della quota da parte della società aggiudicataria nel rispetto delle procedure di seguito precisate, a modificare, ove necessario, lo Statuto di NEWCO in modo da garantire al socio subentrante alla società aggiudicataria i medesimi diritti alla stessa riconosciuti in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, posto che il trasferimento della quota non è di per sé idoneo al trasferimento di tali diritti di nomina.

D) a) Per i primi due anni dall'acquisto, l'aggiudicatario deve mantenere la titolarità di una quota di partecipazione in NEWCO almeno pari al 50% del capitale sociale. Pertanto ogni quota che, se ceduta, violi il limite di cui al precedente periodo, non è trasferibile, né su di essa la società aggiudicataria può porre in essere atti di disposizione di qualunque tipo, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, permuta, atti costitutivi di pegno e usufrutto, donazioni, dazioni in pagamento, a pena di invalidità o comunque di inefficacia degli stessi nei confronti della società; ciò non dà il diritto, alla società aggiudicataria, di esercitare il recesso da NEWCO.

b) La quota inferiore al 30% del capitale sociale di NEWCO è invece liberamente trasferibile da parte della società aggiudicataria.

c) Quanto sopra sub a) non opera in caso di trasferimento infragruppo, ad una società controllata dell'aggiudicatario della procedura, o sua controllante, o controllata dalla medesima controllante, previa comunicazione ad AMGAS SpA.

L) Salvo il caso del trasferimento infragruppo di cui alla precedente lettera I - c), saranno subordinati (a pena di invalidità o comunque di inefficacia nei confronti della società) al rispetto della prelazione a favore di AMGAS SpA, come da normativa civilistica e da statuto di NEWCO, gli atti inerenti la vendita, i trasferimenti o le costituzioni di diritti reali minori e tutti gli atti di disposizione, compresa la donazione, aventi ad oggetto la quota di partecipazione acquisita dalla società aggiudicataria, nelle seguenti dimensioni e nei seguenti tempi:

- i) a far data dall'acquisto della quota di partecipazione da parte della società aggiudicataria, per quote inferiori al 30% del capitale sociale;
- ii) a far data dal secondo anno successivo a partire dall'acquisto di cui sopra, per quote anche uguali o superiori al 30%.

M) AMGAS SpA non sarà obbligata a partecipare all'eventuale supporto finanziario di cui NEWCO potrebbe avere necessità in sede di avvio dell'attività.

N) AMGAS SpA si impegna a non sviluppare, né direttamente né attraverso società dalla stessa partecipate, iniziative in concorrenza con l'attività di NEWCO, a partire dalla formale costituzione di quest'ultima.

O) AMGAS SpA si impegna nei confronti della società aggiudicataria a risarcire la NEWCO per qualsiasi passività, debito o sopravvenienza passiva di cui la NEWCO stessa possa essere chiamata a rispondere, con riferimento a quanto previsto dagli artt.2506-bis, c.3 e 2506-quater, c.3 C.C., per poste ed obbligazioni non facenti parte del ramo di AMGAS BLU SpA attribuito alla medesima NEWCO in sede di scissione.

Eventuali sopravvenienze passive relative alle attività e passività attribuite alla NEWCO alla data della scissione, al netto degli eventuali relativi fondi rischi od oneri accantonati fino alla predetta data, come pure eventuali costi, perdite o danni derivanti alla società, ovvero direttamente all'aggiudicatario, che dovessero manifestarsi, in una o più volte, a decorrere dalla data del trasferimento delle quote fino al 31 dicembre 2014, ovvero, limitatamente alle sopravvenienze passive di natura tributaria e previdenziale, fino allo spirare degli ordinari termini di decadenza dell'attività di accertamento previsti dalla legge, rimarranno a carico di AMGAS SpA.

E' inoltre espressamente convenuto che eventuali sopravvenienze attive relative alle attività e passività attribuite alla NEWCO alla data della scissione, che dovessero manifestarsi, in una o più volte, dalla data del trasferimento delle quote fino al 31 dicembre 2014, ovvero, limitatamente alle sopravvenienze attive di natura tributaria e previdenziale, fino allo spirare degli ordinari termini di decadenza dell'attività di accertamento previsti dalla legge o di estinzione di eventuali contenziosi e/o giudizi in corso, verranno portate in compensazione delle sopravvenienze passive eventualmente rilevate.

Fermo restando il pagamento delle sopravvenienze passive nette definitivamente accertate, AMGAS SpA potrà opporsi alle richieste di somme costituenti sopravvenienze passive avanzate da terzi ed avviare un contenzioso nominando un proprio difensore di fiducia e con oneri a proprio esclusivo carico; a tal fine l'aggiudicatario dichiara la propria disponibilità affinché il contenzioso venga avviato, o fatto avviare, ricorrendone i presupposti di carattere legale e procedurale, per il tramite della società o dell'ente nel cui patrimonio si è riflessa la predetta sopravvenienza.

P) I presenti patti parasociali hanno durata di cinque anni a partire dalla sottoscrizione degli stessi, salvo quanto previsto ai punti precedenti in termini di durata.

Q) Una volta aggiudicata la procedura al bando della quale i presenti patti sono allegati, AMGAS SpA potrà cedere a terzi la propria quota del 20% nel capitale sociale di NEWCO solo previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, fermo il diritto di prelazione spettante, da normativa civilistica e da statuto di NEWCO, all'aggiudicatario della presente procedura (socio di NEWCO) a che quest'ultimo possa eventualmente adeguarsi alle condizioni di cessione della quota di cui sopra, divenendone acquirente.

AMGAS SpA

SOCIETA' AGGIUDICATARIA ...